

Crema, li 12.08.2026

NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO **SUGLI IMBALLAGGI – PPWR**

Prime disposizioni applicabili dal 12 agosto 2026

Gentili Clienti,

desideriamo richiamare la Vostra attenzione sull'applicazione del nuovo **Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio – PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation)**.

Il Regolamento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 22 gennaio 2025 ed entrato in vigore l'11 febbraio 2025, **trova applicazione generale dal 12 agosto 2026** in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea.

La normativa interessa, con modalità differenti, **l'intera filiera degli imballaggi** e quindi le imprese che producono, importano, distribuiscono o utilizzano imballaggi e prodotti imballati immessi sul mercato dell'Unione Europea.

PRINCIPALI FINALITÀ

Il nuovo Regolamento ha l'obiettivo di:

- ridurre progressivamente la quantità di imballaggi e di rifiuti prodotti;
- limitare gli imballaggi non necessari e lo spazio vuoto;
- favorire il riutilizzo degli imballaggi;
- aumentare l'utilizzo di materiali riciclati;
- migliorare la riciclabilità degli imballaggi;
- uniformare a livello europeo le informazioni e l'etichettatura ambientale.

La normativa prevede una progressiva riduzione dei rifiuti di imballaggio pro capite rispetto ai livelli del 2018, con obiettivi del **5% entro il 2030, 10% entro il 2035 e 15% entro il 2040**.

COSA CAMBIA DAL 12 AGOSTO 2026

Uno degli aspetti di maggiore rilevanza riguarda la **documentazione relativa alla conformità degli imballaggi**.

Il fabbricante dovrà predisporre e conservare la documentazione tecnica e la relativa **dichiarazione UE di conformità**, secondo le procedure e gli schemi previsti dal Regolamento.

La conformità dovrà essere supportata da informazioni ed evidenze tecniche adeguate in relazione ai requisiti previsti dal PPWR.

Diventerà pertanto particolarmente importante il **flusso di informazioni lungo tutta la catena di fornitura**, poiché produttori, fornitori, importatori, distributori e utilizzatori professionali degli imballaggi potranno essere chiamati a scambiarsi le informazioni necessarie per attestare la conformità dei prodotti.

Si segnala che la definizione di “**fabbricante**” contenuta nel Regolamento può assumere particolare rilevanza anche per le imprese che immettono sul mercato prodotti già imballati, con la necessità di valutare caso per caso il ruolo effettivamente assunto dall’operatore economico.

PRINCIPALI SCADENZE SUCCESSIVE

Il Regolamento prevede l’introduzione progressiva di ulteriori obblighi.
In particolare:

dal 2028

- entreranno progressivamente in vigore nuovi requisiti relativi alla minimizzazione degli imballaggi e dello spazio vuoto;
- sarà introdotto il nuovo sistema armonizzato europeo di etichettatura per la raccolta differenziata;

dal 2030

- saranno introdotti requisiti minimi di riciclabilità degli imballaggi;
- saranno previsti contenuti minimi obbligatori di materiale riciclato per determinate tipologie di imballaggi in plastica;
- saranno vietate alcune tipologie di imballaggi monouso;
- saranno introdotti specifici limiti allo spazio vuoto negli imballaggi per trasporto ed e-commerce;

dal 2038

- saranno ulteriormente innalzati i requisiti minimi di riciclabilità;

entro il 2040

- dovranno essere raggiunti ulteriori obiettivi europei di riduzione, riutilizzo e riciclo degli imballaggi.

IMPRESSE INTERESSATE

A titolo esemplificativo, la normativa può riguardare:

- produttori di imballaggi;
- imprese manifatturiere che confezionano i propri prodotti;
- importatori;
- distributori e commercianti;
- aziende alimentari;
- operatori e-commerce;
- grande distribuzione;
- imprese che utilizzano imballaggi per la vendita o il trasporto dei propri prodotti.

COSA È OPPORTUNO FARE

Alla luce dell'entrata in applicazione del Regolamento, consigliamo alle imprese interessate di:

1. **verificare il proprio ruolo nella filiera** degli imballaggi;
2. effettuare una **ricognizione delle tipologie di imballaggio utilizzate o immesse sul mercato**;
3. contattare i propri fornitori per acquisire, ove necessaria, la **documentazione tecnica e le dichiarazioni di conformità**;
4. organizzare e conservare in modo strutturato le informazioni ricevute;
5. verificare eventuali obblighi specifici applicabili alla propria attività.

Considerata la complessità della disciplina e la presenza di numerose casistiche particolari, sarà opportuno valutare **singolarmente la posizione di ciascuna impresa**, anche in relazione al ruolo ricoperto nella catena di fornitura.

CONTENUTO ESSENZIALE DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La **Dichiarazione UE di conformità**, prevista dall'**Allegato VIII del PPWR**, deve riportare in sintesi:

- identificazione univoca dell'imballaggio;
- nome e indirizzo del fabbricante ed eventuale rappresentante autorizzato;
- assunzione di responsabilità del fabbricante;
- descrizione dell'imballaggio e dei materiali utilizzati;
- dichiarazione di conformità al **Regolamento (UE) 2025/40** e alle altre norme UE applicabili;
- norme e specifiche tecniche utilizzate per dimostrare la conformità;
- eventuali riferimenti a organismi notificati, se previsti;
- luogo, data, nome, funzione e firma del soggetto autorizzato.

La dichiarazione rappresenta quindi **l'attestazione formale con cui il fabbricante si assume la responsabilità della conformità dell'imballaggio.**

Documentazione tecnica

La dichiarazione deve essere supportata da un **fascicolo tecnico**, previsto dall'**Allegato VII**, contenente gli elementi che dimostrano la conformità dell'imballaggio.

In particolare, per ciascun tipo di imballaggio, dovrebbero essere disponibili:

- descrizione, codice identificativo, dimensioni e peso;
- materiali e componenti utilizzati;
- disegni, fotografie e schede tecniche;
- informazioni su vernici, inchiostri, adesivi, etichette e chiusure;
- dichiarazioni e documentazione dei fornitori;
- norme e specifiche tecniche applicate;
- rapporti di prova e analisi;
- evidenze sulle sostanze chimiche;
- valutazioni di riciclabilità, minimizzazione e riutilizzabilità, ove applicabili;
- contenuto di materiale riciclato, quando previsto.

Requisiti da verificare

La conformità riguarda i requisiti applicabili degli **articoli 5-12 del PPWR**, relativi principalmente a:

- **sostanze presenti negli imballaggi;**
- **riciclabilità;**
- **contenuto di plastica riciclata;**
- materiali **biobased**;
- **compostabilità;**
- **minimizzazione di peso e volume;**
- **riutilizzabilità;**
- **etichettatura.**

Attenzione: non tutti questi requisiti diventano obbligatori dal 12 agosto 2026; il PPWR prevede infatti una **applicazione progressiva**, con diversi obblighi che entreranno in vigore negli anni successivi.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti e per supportare i Clienti nell'individuazione degli adempimenti di propria competenza.

Cordiali saluti.

Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli